

# SCHEMA TECNICA

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE PER PERIODI SUPERIORI ALL'ANNO TERMICO TITOLO

576/2020/R/gas (\*)

Con la delibera 576/2020/R/gas, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tenendo conto degli sviluppi in corso nel mercato del Gnl, dispone alcune modifiche del "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (TIRG) in termini di riforma dell'attuale disciplina dell'accesso al servizio di rigassificazione, con particolare riferimento ai servizi di durata superiore all'anno termico.

In particolare, la delibera 576/2020/R/gas stabilisce:

- ***L'estensione del periodo di offerta delle capacità***  
Si prevede un'estensione del periodo di offerta delle capacità per periodi pluriennali fino al venticinquesimo anno termico.
- ***La riforma della disciplina relativa al rilascio***
  - confermato, seppure con modalità semplificate, un meccanismo a soglie che prevede un incremento dell'anticipo con il quale l'utente procede al rilascio dello *slot* di scarica in funzione del numero di *slot* già precedentemente rilasciati;
  - definizione di un anticipo minimo di cinque giorni lavorativi rispetto al termine di presentazione delle offerte per la pubblicazione delle capacità disponibili a seguito di rilascio;
  - il prezzo massimo di offerta della capacità rilasciata dagli utenti è calcolato sulla base dei medesimi criteri adottati dall'Autorità per la definizione dei prezzi di riserva nelle procedure di conferimento della capacità in corso di anno termico, al fine di assicurare che le condizioni di rilascio siano allineate a quelle di mercato;
  - al fine di prevenire comportamenti elusivi delle disposizioni, l'utente che ha rilasciato la capacità riceve i proventi della sua allocazione solo in caso di effettivo utilizzo della stessa.
- ***L'adeguamento degli effetti del mancato utilizzo della capacità***  
Si dispone un riequilibrio degli effetti del mancato utilizzo della capacità, anche al fine di omogeneizzarli rispetto a possibili diverse durate contrattuali e prevenire possibili comportamenti elusivi degli stessi.  
Nello specifico, in caso di attivazione delle norme *use it or lose it* (UIOLI), l'utente deve rendere disponibile la capacità inutilizzata nell'ambito delle procedure infrannuali del solo anno termico successivo, anziché per l'intera durata del contratto e, in caso di allocazione, l'utente riceve il ricavato del conferimento nei limiti del corrispettivo dovuto dal medesimo utente e nel solo caso di effettivo utilizzo delle capacità.
- ***Modalità di attuazione del decreto 8 luglio 2020 del Ministro dello sviluppo economico***  
Infine, la delibera - in applicazione del decreto 8 luglio 2020 del Ministro dello sviluppo economico che ha ridefinito i criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema in base ai quali l'Autorità definisce le procedure per l'assegnazione della quota di capacità non oggetto di esenzione - dispone che le imprese

di rigassificazione oggetto del decreto, le quali non beneficiano del fattore di copertura dei ricavi, possano, previa consultazione dei soggetti interessati, proporre all'Autorità per approvazione le relative modalità di attuazione, fra cui le procedure concorsuali e i prodotti ritenuti più adatti a favorire la valorizzazione delle capacità disponibili.

(\*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento